

Residenti estero, pensioni senza ritenute

L'Inps non può applicare alcuna ritenuta alla fonte in caso di pensioni pagate a residenti all'estero che invocano i benefici convenzionali. È quanto prevede il Protocollo 2014 del 29 agosto 2014 della Dre Sicilia in risposta a una istanza di interpello ordinario. La presa di posizione dell'Agenzia delle entrate fa chiarezza su una questione su cui l'Inps, fino ad oggi, ha mantenuto un fermo atteggiamento di rifiuto. In genere il paragrafo primo dell'articolo 18 delle convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte dall'Italia prevede una potestà impositiva esclusiva in capo allo stato in cui il soggetto che percepisce la pensione è residente. Meno chiara la portata del paragrafo 2 dello stesso articolo, norma questa che prevede: «Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e le altre somme pagate ai sensi della legislazione sulla previdenza sociale di uno stato contraente sono imponibili in questo stato». La Dre Sicilia è stata richiesta, nell'ambito di una istanza di interpello ordinario, di pronunciarsi sul significato da attribuire all'espressione «Pensioni ed altre somme pagate ai sensi della legislazione in materia di previdenza sociale» contenuto nella convenzione Italia Lussemburgo contro le doppie imposizioni. Il testo francese della convenzione riporta, infatti, la locuzione «sécurité sociale», locuzione che nel testo italiano viene tradotta con «previdenza sociale», anziché «sicurezza sociale». Le due locuzioni «previdenza sociale» e «sicurezza sociale» non sono equivalenti. Se il testo italiano avesse riportato una fedele traduzione del testo francese della convenzione nel paragrafo 2 dell'art. 18 sarebbe stata utilizzata la locuzione «sicurezza sociale» e non la locuzione «previdenza sociale». La Direzione centrale normativa e Convenzionale aveva già avuto modo di analizzare questa distonia (Circ. n. 41/E del 21 luglio 2003) affermando che l'ambito applicativo dell'articolo 18, paragrafo 2, della Convenzione tra l'Italia e il Lussemburgo deve intendersi limitato ai trattamenti di «sicurezza sociale» (e non a quelli di previdenza sociale). La Dre Sicilia chiarisce ora che nessuna ritenuta può essere applicata dall'Inps se si invocano i benefici convenzionali. Da oggi l'Inps non si può più dunque rifiutare, come avvenuto in passato, di pagare le pensioni ai non residenti coperti da convenzione senza applicazione di ritenute alla fonte.

Vincenzo José Cavallaro

